

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**N. 433**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

*(Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 settembre 2022)**



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D191/22

Roma, 23-09-2022

*On. Pica/Kic*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2022, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, nonché dell'intesa della Conferenza medesima, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *m*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

*On. Incà*

Federico D'Incà

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

**Amministrazione proponente:** Ministero della transizione ecologica

L'intervento normativo in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117 contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

### **ARTICOLO 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)**

**Comma 1.** La disposizione modifica il comma 1 dell'articolo **178-bis** e consente in primo luogo di escludere l'istanza di parte per evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari, nonché consente di chiarire meglio l'ambito di applicazione ed evitare ripetizioni di definizioni già incluse nell'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006. La disposizione modifica altresì il comma 2 dell'articolo **178-bis** e introduce un esplicito richiamo alla disciplina della responsabilità estesa del Titolo II e Titolo III.

**Comma 2.** La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo **178-ter** al fine di allineare i termini di trasmissione della documentazione da parte dei sistemi di EPR già esistenti.

**Comma 3.** La disposizione modifica il comma 1 dell'articolo **182-bis** solo ai fini di una maggiore chiarezza della medesima.

**Comma 4.** La disposizione modifica l'articolo **182-ter** con, alla lettera a), l'inserimento di un nuovo comma finalizzato a incentivare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Il comma deriva dallo spostamento della disposizione contenuta al comma 19-bis, dell'articolo 208, previsione soppressa con l'articolo 4, comma 1, lett. d), essendo più in linea e coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 182-ter. La riduzione tariffaria è applicata dall'Egato, laddove costituito ed operante, ovvero dai Comuni nell'ambito delle loro competenze in tema di tariffa di gestione dei rifiuti urbani. La riformulazione del comma 6, contenuta alla lettera b), si rende necessaria per consentire l'inclusione anche di altri materiali con le medesime caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, quali carta e legno.

**Comma 5.** La disposizione modifica l'articolo **183** con la riformulazione del punto 6-bis) del comma 1, lettera b-ter), relativamente ai rifiuti accidentalmente pescati, introdotto dalla Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)». Tale modifica è finalizzata al coordinamento con le



definizioni e classificazioni del decreto legislativo n. 197 del 2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, che contiene la suddetta definizione. La modifica riguardante la lettera *b-sexies* si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. Il considerando 11 della direttiva esplicita che *“Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell'elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018.”*. In tal modo, il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell'apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione da parte del servizio pubblico, se prodotto nell'ambito del nucleo familiare. I rifiuti prodotti in tale contesto e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”*. Tale disposizione peraltro consente la corretta gestione di detti rifiuti evitando che il cittadino, non potendo conferire in un luogo certo, sarebbe più incline al loro abbandono incontrollato o su suolo privato o su suolo pubblico. Evidenze di tali comportamenti sono noti all'Amministrazione per le numerose segnalazioni pervenute e per le conseguenti ordinanze di rimozione emesse dagli enti territorialmente competenti. Tali elementi sono contenuti nella circolare emessa dalla Direzione Generale Economia Circolare con nota prot. 10249 del 2 febbraio 2021.

**Comma 6.** La disposizione modifica l'articolo 184 relativo alla classificazione dei rifiuti e si rende necessaria per chiarire l'ambito di applicazione della definizione di rifiuto urbano anche alla luce della nota di chiarimento della Direzione Generale Economia Circolare fornita in data 12 aprile 2021 n. 37259 per affrontare alcune criticità emerse a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2020.

**Comma 7.** La disposizione modifica l'articolo 184-ter individuando, al comma 3-sexies, un nuovo termine per ISPRA afferente agli oneri di trasmissione di una relazione annuale, al fine di consentirne la corretta predisposizione contenente anche i controlli dell'ultimo periodo dell'anno altrimenti non contabilizzabili. Inoltre, si inserisce l'acronimo “RECER” al comma 3-septies.

**Comma 8.** La disposizione modifica l'articolo 185, inserendo tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche *“i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo”*, intendendo quei rifiuti quali ad esempio gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo. La necessità, dunque, si ravvisa nella corretta gestione di detti rifiuti per i quali è opportuno, per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme di settore evitando che gli stessi vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e incolumità pubblica. Detti rifiuti, rientranti nella classificazione contenuta nel Regolamento (UE) n. 1357 del 18/12/2014 alla voce *HP 1 “Esplosivo”*, vale a dire rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi, devono soggiacere alle particolari norme di settore di cui al decreto 12 maggio 2016, n. 101 *“Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.”*. Da qui la necessaria esclusione dal campo di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Parimenti anche al comma 4-bis, sono state apportate le necessarie integrazioni per allineare le disposizioni.



**Comma 9.** La disposizione modifica l'articolo 188 ai fini del coordinamento con l'articolo 188-bis, comma 4, lettera h, come modificato dal DL 77/2021.

**Comma 10.** La disposizione modifica l'articolo 188-bis in ordine a quanto segue:

alla lettera a) l'inserimento del sentito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è dettato dalla opportunità di allineare le disposizioni di questo comma con il successivo, anche in considerazione dell'impatto che il sistema di tracciabilità potrebbe avere sui provvedimenti di competenza delle Regioni e delle Province autonome;

alla lettera b) si introduce un nuovo comma al fine di indicare in modo inequivocabile i soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale, con la trasposizione – dettata da esigenze di coerenza sistematica e maggiore intellegibilità del dettato da parte degli operatori – del contenuto della disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 dello schema di decreto proposto;

alla lettera c) si rinvia correttamente alla disposizione contenuta nel comma 3-bis di nuova introduzione e si corregge il termine “partecipazione” siccome non coerente con l'obbligo derivante dalla disposizione in parola; inoltre, si introduce la specifica relativa ai dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto al fine di rendere più efficace la disposizione per gli aspetti di vigilanza e controllo sul trasporto dei rifiuti;

alla lettera d) si rinvia correttamente alla disposizione contenuta nel comma 3-bis di nuova introduzione;

alla lettera e) si corregge un refuso;

alla lettera f) si introduce il comma 6-bis che stabilisce le voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati ai fini del funzionamento del registro che verranno determinati e quantificati dai decreti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006. La disposizione deriva dalla trasposizione del comma 3-quater, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, la cui parziale abrogazione è prevista nell'articolo 10 dello schema di decreto proposto;

alla lettera g) si introduce il riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.

**Comma 11.** La disposizione modifica l'articolo 190 al fine di chiarire maggiormente i soggetti obbligati alla tenuta del registro e per correggere un refuso relativamente al riferimento all'articolo 189, che allo stato risulta inserito esclusivamente alla lettera b), creando pertanto il dubbio della sua applicabilità anche alla lettera a) del comma 6; la disposizione così come riformulata prevede che entrambe le fattispecie, indicate alle lettere a) e b), sono considerate valide ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, di cui all'articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, al comma 2, si introduce il riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis del citato decreto legislativo.

**Comma 12.** La disposizione modifica l'articolo 191 al fine di chiarire espressamente che dall'ambito di applicazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono escluse le deroghe al codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. La disposizione si rende necessaria in quanto, nonostante sia vietato ricorrere alle ordinanze in deroga alle norme di derivazione unionale, tra le quali debbono annoverarsi quelle di cui al detto codice dei contratti pubblici, numerosi enti locali utilizzano impropriamente tale strumento per gli affidamenti di appalti di servizi di gestione rifiuti nell'ottica di quella maggiore celerità imposta dalla materia dei servizi pubblici essenziali. Tuttavia il codice dei contratti consente il ricorso a forme di affidamento ricorrendo all'istituto della “somma urgenza”, disciplinato dall' art. 163 del d.lgs. n. 50/2016.

**Comma 13.** La disposizione modifica l'articolo 193, e dispone alle lettere a), b) e c) l'introduzione ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, del riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, il comma 6, al fine di specificare che alcuni rifiuti, la cui pericolosità è accertata, dispone che gli stessi devono essere etichettati e imballati





secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

**Comma 14.** La disposizione modifica l'articolo **193-bis** per correggere un refuso.

**ARTICOLO 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.)**

**Comma 1 e 2.** La disposizione modifica l'articolo **195** per correggere taluni refusi.

**Comma 3.** La disposizione modifica l'articolo **197** per coordinare il testo vigente con l'articolo 199.

**ARTICOLO 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo **205** al fine di recepire compiutamente l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva U.E. 2018/851.

**ARTICOLO 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo **208** al fine di coordinare il contenuto con l'articolo 185 e disporre, inoltre, che le comunicazioni relative alle autorizzazioni siano trasmesse al sistema informativo RECER anziché al Catasto per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

**Comma 2.** La disposizione modifica l'articolo **211** per la correzione di un refuso.

**ARTICOLO 5 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo **214** al comma 3 al fine di aggiornare il riferimento normativo relativo alle emissioni degli impianti e al comma 9 al fine di disporre che le comunicazioni relative alle autorizzazioni siano trasmesse alla piattaforma RECER anziché al catasto per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

**Comma 2.** La disposizione modifica l'articolo **214-ter** onde correggere un refuso, meglio chiarire, nell'ottica della piena intellegibilità da parte degli operatori del settore, l'*iter* procedimentale semplificato e, infine, allineare, per una migliore coerenza interna dell'ordito positivo, il disposto con quanto previsto dall'articolo 216.

**Comma 3.** La disposizione modifica l'articolo **216** per la correzione di un refuso.

**ARTICOLO 6 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica il comma 1, dell'articolo **218**, al fine di rendere coerenti le disposizioni in parola con la nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. La disposizione modifica il comma 1-bis dell'articolo **218** al fine di coordinare la definizione richiamata dalla lettera di cui all'articolo 183, comma 1 lett. g-bis).



**Comma 2.** La disposizione modifica l'articolo **219**, comma 5, al fine di rendere più coerente la norma che ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi due anni.

**Comma 3.** La disposizione modifica l'articolo **219-bis**, al fine di renderlo più coerente con le previsioni della direttiva U.E. 2018/852 sui sistemi di riutilizzo degli imballaggi, modificando anche la rubrica dell'articolo.

**Comma 4.** La disposizione modifica l'articolo **220**. La sostituzione delle parole “possono essere” con “sono” consente di allineare quanto previsto dalla suddetta disposizione all'articolo 189 comma 3. Sono stati inoltre riformulati il terzo e il quarto periodo del comma 2, con riferimento al trattamento equivalente presso i Paesi extra UE mantenendo la formulazione prevista dalla direttiva 94/62/CE (art. 6 bis paragrafo 8), senza prevedere, quindi l'adozione di un apposito decreto che contenga elenchi di Paesi, che abbiano processi di trattamento equivalenti, in quanto potrebbero non risultare esaustivi ed aderenti alla realtà.

**Comma 5.** La disposizione modifica l'articolo **221**. In particolare, si è riformulato il comma 1 per meglio chiarire la portata della previsione in linea con il principio di **EPR**, eliminando inutili ripetizioni.

**Comma 6.** La disposizione modifica l'articolo **221-bis**, consentendo il coordinamento con la disposizione contenuta all'articolo 221, comma 2, ultimo periodo. È stato inserito, tra la documentazione a corredo dell'istanza, uno studio di fattibilità tecnica ed economica, che consente di poter verificare l'analisi e la valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto sulla base di una preliminare idea di massima. E' stato inoltre introdotto il comma 7-bis per disciplinare l'obbligo in capo ai sistemi autonomi di comunicare i dati contenuti nel piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nel bilancio, nella relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, nonché nel programma generale di prevenzione, al fine di consentire all'Amministrazione di poter effettuare sull'operato di detti sistemi le attività di vigilanza e controllo e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione. Al comma 12, è stato modificato il termine di adeguamento da parte dei sistemi autonomi esistenti al 5 gennaio 2023, al fine di coordinare la disposizione all'articolo 237, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e con l'articolo 6, del d.lgs. 116/2020.

**Comma 7.** La disposizione modifica l'articolo **222** richiamando la definizione di rifiuto urbano che recepisce l'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter, della direttiva U.E. 2018/851.

**Comma 8.** La disposizione modifica l'articolo **223**, sopprimendo alcuni commi che prevedevano la procedura per l'adeguamento degli statuti da parte dei consorzi già riconosciuti, ormai obsoleta.

**Comma 9.** La disposizione modifica l'articolo **224** in ordine a quanto segue:

alla lettera a) si riformula la disposizione al comma 1, trasferendo i contenuti del comma 2 relativi allo statuto e alle sue modalità di approvazione e sopprimendo il riferimento temporale al 30 giugno 2008, ormai obsoleto;

alla lettera b) conseguentemente si sopprime il comma 2;

alle lettere c), punti 1), 2), 3) e 4) sono inseriti alcuni richiami normativi, necessari per il coordinamento con le disposizioni già vigenti;

alla lettera d) si corregge un errore materiale;

alla lettera e), punti 1), 2) e 3), si dispone la modifica del comma 8 consentendo il coordinamento di norme e l'attuazione del principio di **EPR** nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva U.E. 2018/852 e degli articoli 8 e 8-bis della direttiva U.E. 2018/851. Inoltre, per una maggiore chiarezza di lettura si è riformulato l'ultimo periodo del comma 8 afferente ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni del CONAI;

alla lettera f), punti 1), 2) e 3), si dispongono le modifiche al comma 12 consentendo di estendere la contrattazione degli allegati tecnici anche ai sistemi autonomi oltre che ai consorzi di filiera. Inoltre, si rappresenta che è stato esteso l'obbligo del CONAI a subentrare ad uno dei sistemi autonomi qualora non



sottoscriva l'Allegato tecnico di riferimento o non raggiunga le intese necessarie con gli Enti Locali. In tal modo è garantita la continuità della gestione della filiera specifica per il raggiungimento degli obiettivi. Si rileva che il CONAI ai sensi del comma 3, lettera e) ed f) dell'articolo in argomento ha il compito di assicurare la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici nonché di indirizzare e garantire il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i Consorzi e gli altri operatori economici, ivi inclusi i sistemi autonomi.

**Comma 10.** La disposizione modifica l'articolo 225 in coerenza con l'articolo 180 e l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/852. Al comma 3 è aggiunta la disposizione concernente l'approvazione del Programma generale di Prevenzione già contenuta al comma 4, del quale è prevista la soppressione.

#### **ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti.)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo 230 indicando quale termine di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica in tre anni, in linea con l'articolo 190 per la conservazione dei registri di carico e scarico, dovendo gli stessi essere conservati unitamente.

**Comma 2.** La disposizione modifica l'articolo 232 in coordinamento con il decreto legislativo che ha recepito la nuova direttiva (UE) 2019/883.

**Comma 3.** La disposizione modifica l'articolo 237 per un migliore coordinamento con l'articolo 178-ter e per correggere un errore applicativo afferente al Programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225, introducendo due date di scadenza distinte per la data di presentazione del piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo e all'anno solare precedente, al fine di coordinarle con la scadenza della presentazione del MUD:

- entro il 30 settembre per il programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e per il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo;
- entro il 31 maggio per il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare precedente.

Inoltre, sono introdotte le misure che il programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo devono contenere per raggiungere almeno alcuni specifici obiettivi che si ispirano ai principi delineati nelle nuove strategie di economia circolare tese ad incoraggiare la prevenzione nella produzione dei rifiuti, in linea con quanto previsto dagli articoli 188 e 225 d.lgs. n. 152/2006.

#### **ARTICOLO 8 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegato D – Elenco dei rifiuti)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'Allegato D nella parte delle premesse allineando il contenuto dell'Allegato alla decisione 2014/955/UE e consentendo agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.

#### **ARTICOLO 9 (Disposizioni transitorie e finali)**

**Comma 1.** La disposizione modifica l'articolo 219 aggiungendo il nuovo comma 5.2 che disciplina l'entrata in vigore degli obblighi di etichettatura degli imballaggi per gli operatori.

**Comma 2.** La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 265 al fine di risolvere dubbi interpretativi sulle procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti conseguenti alle modifiche apportate con il d.lgs. 197/2021. L'articolo 265, comma 2, del TUA vigente, seppur modificato nel corso del 2021, oltre a mantenere diverse imprecisioni nei riferimenti normativi, risulta contraddittorio nel regime applicabile alle attività di trasporto via mare rispetto a quelle effettuate a terra in ambito portuale.





In particolare, ne deriva che i medesimi materiali sono considerati come rifiuti quando gestiti nel porto, mentre come merci nella fase di trasporto via mare.

**Comma 3.** L'articolo contiene la disposizione necessaria per il corretto riferimento agli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) in luogo di Enti di gestione territoriale ottimale.

#### **ARTICOLO 10 (Abrogazioni)**

**Comma 1.** Le disposizioni abrogano alcuni commi dell'articolo 6 rubricato "Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti" del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

#### **ARTICOLO 11 (Clausola di invarianza finanziaria)**

**Comma 1.** La disposizione specifica che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

**Amministrazione proponente:** Ministero della transizione ecologica

L'intervento normativo in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117 contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'Ambiente.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

Le norme del presente Decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tuttavia gli impatti finanziari derivanti dalla disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore non sono mai riferiti alla finanza pubblica (né statale né locale) in quanto sono in capo ai produttori di prodotti, i quali in applicazione del principio unionale di responsabilità estesa devono farsi carico dei costi di gestione del fine vita dei loro prodotti immessi sul mercato.

### **ARTICOLO 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)**

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 4, lettera a), che modifica l'articolo 182-ter, si rappresenta che la disposizione introdotta deriva dallo spostamento della medesima già contenuta all'articolo 208, comma 19-bis (comma introdotto dall'articolo 37, comma 1, della Legge n. 221/2015), e nella presente proposta soppresso con l'articolo 4, comma 1, lett. d). Si è ritenuto opportuno operare tale spostamento in quanto la disposizione è più in linea e coerente con quelle contenute nell'articolo 182-ter che trattano i rifiuti organici. La norma in esame semplifica e razionalizza quanto già previsto dall'articolo 208, comma 19-bis, del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non si ascrivono effetti, considerando che permane l'obbligo di copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti con il gettito della tariffa rifiuti. Pertanto, i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio anche mediante l'eventuale incremento delle tariffe non agevolate.

Con riferimento al comma 10, che modifica l'articolo 188-bis, si rappresenta che la disposizione è necessaria per aggiornare i riferimenti normativi. In particolare, l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, si riferisce al previgente sistema SISTRI. Inoltre, il comma 3, dell'articolo 6 della citata legge recita "3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro



il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”. Tale ultima disposizione istituisce il nuovo sistema di tracciabilità nel quale emerge come gli oneri siano posti a carico dei soggetti obbligati chiaramente individuati, così come l’obbligo già dovuto al tempo. Pertanto, la proposta non aggiunge alcuna novità operativa e di spesa per le imprese che non fosse già stata valutata nella fase di adozione della norma citata (comma 3, dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). Trattasi di norme di natura ordinamentale che, per loro natura, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.)**

L’articolo è volto a correggere taluni refusi contenuti nell’articolato del decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 e, al contempo, a modificare l’articolo 197 per coordinare il testo vigente con il dettato dell’articolo 199.

La natura meramente correttiva e di coordinamento dell’intervento normativo fa sì che dalla modifica non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ARTICOLO 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.)**

L’articolo è unicamente volto a compiutamente recepire il dettato della direttiva euro-unitaria 2018/851 (più in particolare, l’articolo 10, paragrafo 4).

La natura meramente ordinamentale dell’intervento, necessitato alla luce del carattere cogente della normativa unionale, fa sì che dalla modifica non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.)**

L’articolo, oltre a correggere un refuso, è volto a coordinare il contenuto dell’articolo 208 con quello dell’articolo 185 e a disporre che le comunicazioni relative alle autorizzazioni siano trasmesse al sistema informativo RECER.

Trattasi di norma di natura correttiva e di coordinamento che, *in parte qua*, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la prevista trasmissione al sistema RECER non solo non dà luogo a oneri finanziari aggiuntivi ma è altresì tale da semplificare il vigente assetto, ovviando ad antieconomiche duplicazioni di adempimenti a carico delle autorità competenti.

**ARTICOLO 5 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.)**

L’articolo è teso a correggere meri refusi e a rendere meglio intellegibile l’*iter* procedimentale semplificato di cui all’articolo 214- ter.



Il disposto ha, pertanto, natura ordinamentale: non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ARTICOLO 6 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi.)**

L'articolo è volto a migliorare la coerenza del dettato positivo e a meglio allineare la normativa al dettato unionale.

Trattasi pertanto di intervento di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti.)**

La disposizione modifica l'articolo 230 indicando in tre anni il termine di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica, in armonia con l'articolo 190; è altresì volto a un migliore coordinamento con l'articolo 178- ter e alla correzione di un errore applicativo afferente al Programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

L'articolo ha, dunque, natura meramente correttiva e integrativa; non comporta pertanto nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 8 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali)**

L'articolo modifica l'allegato D nelle premesse onde consentire agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.

La natura ordinamentale del disposto fa sì che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 9 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegato D – Elenco dei rifiuti)**

L'articolo contiene disposizioni transitorie e finali.

Trattandosi di norma di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 10 (Abrogazioni e sostituzioni)**

L'articolo contiene talune abrogazioni al fine di meglio coordinare il sistema positivo in tema di tracciabilità dei rifiuti.

Trattasi di norma di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 11 (Clausola di invarianza finanziaria)**

La disposizione specifica che dall'attuazione del presente correttivo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente





Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva (UE) 2018/852, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 16;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del .....

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019, nella riunione del ...

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, effettuata con nota del .....

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....



Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali.*

1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole “, anche su istanza di parte,” sono soppresse e dopo le parole “responsabilità estesa del produttore” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto”;

2) al secondo periodo, le parole “l'accettazione dei prodotti restituiti” sono sostituite dalle seguenti: “un sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo”, le parole “che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e” sono sostituite dalle seguenti: “derivanti dagli stessi nonché”, e le parole “nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto” sono soppresse;

b) al comma 2, è premesso il seguente periodo: “Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui al Titolo II e al Titolo III del presente decreto.”.

2. All'articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio”, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio di ogni anno una relazione”, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno un piano” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre di ogni anno un piano” e, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio di ogni anno l'entità”.

3. All'articolo 182-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola “del” è sostituita dalle seguenti: “derivanti dal”.



4. All'articolo 182-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*“4-bis. Alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.”;*

b) al comma 6, lettera a):

1) le parole *“recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”* sono soppresse;

2) le parole *“gli altri”* sono sostituite dalla seguente: *“i”*;

3) dopo le parole *“dagli imballaggi”* sono inserite le seguenti: *“se in materiale plastico, ovvero agli standard europei applicabili per gli altri materiali, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”*.

5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola *“o”* è sostituita dalle seguenti: *“nonché quelli”*;

b) alla lettera b-quinquies), le parole *“e il riciclaggio”* sono sostituite dalle seguenti: *“e di riciclaggio”*;

c) alla lettera b-sexies), le parole *“o i rifiuti”* sono sostituite dalle seguenti: *“e i rifiuti”* e dopo le parole *“e demolizione”* sono inserite le seguenti: *“prodotti nell’ambito di attività di impresa”*;

d) dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

*“d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;”*.

6. All'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole *“delle attività”* sono inserite le seguenti: *“della pesca nonché delle attività”*, e le parole *“e della pesca”* sono sostituite dalle seguenti: *“ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali”*;

b) alla lettera c), le parole *“di cui al comma 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini”*.

7. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-sexies, le parole *“31 dicembre”* sono sostituite dalle seguenti: *“31 gennaio”*;



- b) al comma 3-*septies*, dopo le parole “registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate” è inserita la seguente: “(RECER)”.
8. All'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera e), dopo le parole “ad eccezione” sono inserite le seguenti: “dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e”;
- b) al comma 4-*bis*, dopo le parole “in disuso” sono inserite le seguenti: “e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo”.
9. All'articolo 188, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole “dell'avvenuto” sono sostituite dalle seguenti: “dell'avvio a recupero o”.
10. All'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
- 1) al primo periodo, le parole “istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212” sono soppresse;
- 2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.”;
- 3) al secondo periodo dopo la parola “forestali” sono aggiunte le seguenti: “, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.”;
- b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
- “3-*bis*. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.”;
- c) al comma 4:
- 1) alla lettera b), le parole “comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3-*bis*” e la parola “partecipazione” è sostituita dalla seguente: “iscrizione”;



2) alla lettera c), le parole “*nonché dei dati*” sono sostituite dalle seguenti: “*comprensivi dei dati di cui all’articolo 193, comma 1, lettera d),*”;

d) al comma 5, le parole “*comma 3, dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*” sono sostituite dalle seguenti: “*comma 3-bis del presente articolo*”;

e) al comma 6, le parole “*comma 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*comma 4*”;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“*6-bis. L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.*”;

g) al comma 7, le parole “*del decreto*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei modelli contenuti nel decreto*”;

11. All’articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “*quantità prodotta*” sono inserite le seguenti: “*o trattata*” e dopo le parole “*preparazione per*” è inserita la seguente: “*il*”;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole “*del suddetto decreto*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei modelli contenuti nel suddetto decreto*”

c) al comma 3, lettera a), la parola “*iniziali*” è sostituita dalle seguenti: “*di rifiuti*”;

d) al comma 6:

1) all’alinea, dopo le parole “*delle seguenti modalità*” sono inserite le seguenti: “*, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189*”;

2) alla lettera b), l’ultimo periodo è soppresso.

12. All’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “*Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell’ambito dell’affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.*”.

13. All’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole “*del decreto*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei modelli contenuti nel decreto*”;

b) al comma 4, le parole “*del decreto*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei modelli contenuti nel decreto*”;





c) al comma 5, le parole “*del decreto*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei modelli contenuti nel decreto*”;

d) al comma 6, le parole “*alle norme vigenti*” sono sostituite dalle seguenti: “*a tutte le norme vigenti*”, e dopo le parole “*in materia*” sono inserite le seguenti: “*, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza*”.

14. All'articolo 193-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole “*di trasporto*” sono sostituite dalle seguenti: “*di deposito*”.

#### Art. 2

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.*

1. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole “*dell'articolo 178, comma 5*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'articolo 177, comma 6*”;

b) alla lettera r), la parola “*istallazione*” è sostituita dalla seguente: “*installazione*”.

2. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole “*lettere d e h*” sono sostituite dalle seguenti: “*lettere d e l*”.

#### Art.3

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.*

1. All'articolo 205, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole “*operazioni di recupero*” sono inserite le seguenti: “*e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179*”.

#### Art. 4



*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, dopo le parole “*deposito temporaneo*” sono inserite le seguenti: “*prima della raccolta*” e le parole “*183, comma 1, lettera m)*” sono sostituite dalla seguente: “*185-bis*”;

b) al comma 17-bis, alinea:

1) dopo le parole “*della stessa, al*” sono inserite le seguenti “*registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter, interoperabile con il*”;

2) le parole “*attraverso il Catasto telematico*” e “*che cura l’inserimento in un elenco nazionale*” sono soppresse;

3) le parole “*dei seguenti elementi*” sono sostituite dalle seguenti: “*indicando i seguenti elementi*”;

c) al comma 17-ter, le parole “*Catasto telematico*” sono sostituite dalla seguente “*registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER)*”;

d) il comma 19-bis è abrogato.

2. All’articolo 211, comma 1, alinea, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole “*agli articoli 208 e 210*” sono sostituite dalle seguenti: “*all’articolo 208*”.

Art. 5

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.*

1. All’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), le parole “*decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133*” sono sostituite dalle seguenti: “*decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;

b) al comma 9, alinea, le parole “*catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico*” sono sostituite dalle seguenti: “*registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter*”, le parole “*che cura l’inserimento in un elenco nazionale*” sono soppresse, e le parole “*dei seguenti*” sono sostituite dalle seguenti: “*i seguenti*”.



2. All'articolo 214-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole “*sono avviate*” sono sostituite dalle seguenti “*è avviato*”;

2) le parole “*successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216*” sono sostituite dalle seguenti “*decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalità indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo*”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.*”.

3. All'articolo 216, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2016, le parole “*comma 4*” sono sostituite dalle seguenti: “*comma 3*”.

#### Art. 6

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi.*

1. All'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera bb), le parole “*speciali assimilati*” sono sostituite dalle seguenti: “*urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2*”;

b) al comma 1-bis, dopo la parola “*«rifiuto»*,” sono inserite le seguenti: “*«regime di responsabilità estesa del produttore»*,”.

2. All'articolo 219, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola “*P*” è sostituita dalle seguenti: “*Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i*” e le parole “*, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio,*” sono soppresse.

3. All'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*(Sistema di riutilizzo degli imballaggi)*”;

b) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole “*per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici*” sono sostituite dalle seguenti: “*conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui*



all'articolo 179, i produttori e gli utilizzatori", le parole "in forma collettiva" sono sostituite dalla seguente: "collettiva";

2) al secondo periodo, le parole "Al fine di perseguire le predette finalità, gli" sono sostituite dalla seguente: "Gli";

c) al comma 1-bis, la parola "agli" è sostituita dalla seguente: "a", le parole "in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande" sono sostituite dalle seguenti: "che ne consentono il riutilizzo in modo ecologicamente corretto, garantendo l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori";

d) al comma 2:

1) all'alinea, primo periodo, le parole "del comma 1 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 del presente articolo";

2) alla lettera b), le parole "i valori cauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri per la definizione dei valori cauzionali";

3) alla lettera c), le parole "i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri e i termini di versamento della cauzione, nonché le modalità di restituzione della stessa";

4) alla lettera d), le parole "agli esercenti" sono sostituite dalle seguenti: "ai commercianti";

5) alla lettera e), sono premesse le seguenti parole: "le modalità per";

- 6) alla lettera g), dopo le parole "consumatori" sono aggiunte le seguenti: "sul funzionamento dei sistemi di restituzione".

4. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, le parole "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono",

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.";

3) il quarto periodo è soppresso.

5. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:



- 1) al primo periodo, le parole *“generati dal consumo dei propri prodotti”* sono sostituite dalle seguenti: *“riferibili ai propri prodotti”* ed il segno di interpunzione *“.”* è soppresso;
  - 2) al secondo periodo, le parole *“I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti”* sono soppresse;
  - 3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: *“Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.”*;
  - b) al comma 4, secondo periodo, le parole *“nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e)”* sono sostituite dalle seguenti: *“ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 198, comma 2-bis”*;
  - c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.
6. All’articolo 221-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la parola *“aderire”* sono inserite le seguenti: *“al Consorzio nazionale imballaggi e”*, e le parole *“di cui al comma 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all’articolo 223, comma 2”*;
  - b) al comma 3, primo periodo:
    - 1) alla lettera a), il segno di interpunzione *“,”* è sostituito dal seguente: *“;”*;
    - 2) alla lettera b), dopo la parola *“industriale,”* sono inserite le seguenti: *“comprensivo di progetto di fattibilità tecnica ed economica,”*;
  - c) al comma 6, la parola *“collettivo”* è sostituita dalle seguenti *“di gestione”*;
  - d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
*“7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all’articolo 225.”*;
  - e) al comma 9, lettera d), le parole *“221, commi 6, 7 e 8”* sono sostituite dalle seguenti: *“237, comma 6”*;
  - f) al comma 12, le parole *“31 dicembre 2024”* sono sostituite dalle seguenti: *“5 gennaio 2023”*.
7. All’articolo 222, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole *“indicate nella direttiva 2018/851/UE all’articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter”* sono sostituite





dalle seguenti: “*di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)*”, e la parola “*collettivi*” è sostituita dalle seguenti: “*di responsabilità estesa del produttore*”.

8. All’articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, il quarto e il sesto periodo sono soppressi;
- b) al comma 3, primo periodo, le parole “*e 2*” sono soppresse;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI, la documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225*”;
- d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

9. All’articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “*approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive*” sono sostituite dalle seguenti: “*adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministero della transizione ecologica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*”;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3:
  - 1) alla lettera c), le parole “*articoli 221, comma 6,*” sono sostituite dalle seguenti: “*articoli 221-bis, comma 7-bis*”;
  - 2) alla lettera e), primo periodo, le parole “*, anche eventualmente destinando*” sono sostituite dalle seguenti: “*. Destina, eventualmente,*” e, dopo le parole “*ai consorzi*” sono inserite le seguenti: “*, di cui all’articolo 223,*”;
  - 3) alla lettera e), le parole “*di cui all’articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter) e d-quater)*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all’articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g)*”
  - 4) alla lettera h), le parole “*lettera b)*” sono sostituite dalle seguenti: “*lettera c)*”;
- d) al comma 5, alinea, primo periodo, la parola “*collettivi*” è sostituita dalle seguenti: “*di responsabilità estesa del produttore*”;



e) al comma 8:

1) al primo periodo, dopo la parola “Conai” sono inserite le seguenti: “, *determinato ai sensi dell’articolo 237, comma 4,*”;

2) al secondo periodo, dopo le parole “*nell’anno precedente*”, sono inserite le seguenti: “*e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonché da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate,*”;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “*Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell’attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest’ultima è determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.*”;

f) al comma 12:

1) al primo periodo, le parole “*il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5*” sono sostituite dalle seguenti: “*la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5*”;

2) al secondo periodo, dopo le parole “*all’articolo 223*”, sono inserite le seguenti: “*e dai competenti sistemi autonomi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)*”;

3) al terzo periodo, dopo le parole “*questi Consorzi*”, sono inserite le seguenti: “*o uno dei sistemi autonomi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)*”;

10. All’articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea le parole “*articoli 221, comma 6,*” sono sostituite dalle seguenti: “*articoli 221-bis, comma 7-bis*”;

2) alla lettera a) è premessa la parola “*la*” e, dopo la parola “*imballaggio*”, sono inserite le seguenti: “*attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili*”;

3) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

“*a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l’uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;*

“*a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione;*”;

4) alla lettera b) è premessa la parola “*l*”;



5) alla lettera c) è premessa la parola “l”:

6) alla lettera d) è premessa la parola “il”;

7) alla lettera e) è premessa la parola “la”

b) al comma 3, dopo le parole “*programma generale di prevenzione e gestione*” sono inserite le seguenti: “, *nonché la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente. Con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.*”;

d) il comma 4 è abrogato.

#### Art.7

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti.*

1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2, secondo periodo, la parola “*cinque*” è sostituita dalla seguente: “*tre*”.

2. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole “*24 giugno 2003, n. 182*”, sono sostituite dalle seguenti: “*8 novembre 2021, n. 197*”.

3. All'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole “*nelle aree*” sono sostituite dalle seguenti: “*alle aree*”;

b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola “*riutilizzo,*” sono inserite le seguenti: “*dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti,*” e le parole “*ottenute dal prodotto*” sono sostituite dalle seguenti: “*secondarie ottenute dai prodotti*”;

c) al comma 6, le parole “*31 ottobre*” sono sostituite dalle seguenti: “*30 settembre*”, dopo le parole “*del mare*” sono inserite le seguenti: “*e all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e*”, e le parole “*e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti*” sono sostituite dalle seguenti: “*nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti*”



*nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta".*

#### Art. 8

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti*

1. All'allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "Indice. Capitoli dell'elenco" sono sostituite dalle seguenti: "Classificazione dei rifiuti.

*Definizioni.*

*Ai fini del presente allegato, si intende per:*

1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, niobio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;



7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

*Valutazione e classificazione.*

1. *Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.*

*Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.*

2. *Classificazione di un rifiuto come pericoloso.*

*I rifiuti contrassegnati da un asterisco (\*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.*

*Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e*



del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (\*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

*Elenco dei rifiuti.*

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione; se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

*Indice. Capitoli dell'elenco.*

*“01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali*

*02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti*



- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone*
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile*
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone*
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici*
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici*
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa*
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica*
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici*
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa*
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)*
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)*
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)*
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco*
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)”*
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché' dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.”.*

#### Art. 9

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 5.1 è inserito il seguente:

“5.2 *Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.*”.





2. All'articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.”:*

3. Alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole *“Enti di gestione territoriale ottimale”*, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: *“Enti di governo d'ambito territoriale ottimale”*.

#### Art. 10

##### *Abrogazioni*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) al comma 3-*quater* il primo, il secondo e il quarto periodo sono soppressi.

#### Art. 11

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Titolo:** schema di decreto legislativo, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

**Amministrazione competente:** Ministero della Transizione Ecologica

**Referente dell’amministrazione competente:** Ufficio legislativo - Direzione generale Economia circolare

### SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’intervento normativo in attuazione dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117, contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell’Ambiente.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell’ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l’oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La revisione della direttiva quadro in materia di rifiuti, contenuta nella nuova direttiva (UE) 2018/851, contenente una serie di disposizioni volte a favorire la transizione verso un modello di economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa, ha, infatti, imposto importanti modifiche anche alla normativa nazionale di settore e, in particolare, al d.lgs. n. 152/2006.

Similmente, le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/852 di revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, elevando il livello degli obiettivi di recupero da perseguire, hanno richiesto l’intervento del legislatore nazionale.

In detta prospettiva, con il recepimento delle suddette direttive, si è intervenuti nella revisione della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2016, n.152 e, in particolare, sono stati rivisti i temi inerenti alla responsabilità estesa del produttore, le azioni di prevenzione, la programmazione nazionale, la gestione dei rifiuti organici, la tracciabilità ed i sistemi consortili, mediante l’adozione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Nel frattempo, la materia ambientale è stata oggetto anche di altre importanti modifiche normative e chiarimenti; si pensi, ad esempio:

- alla sospensione introdotta dall’art. 15, comma 6, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come sostituito dall’art. 39, comma 1-ter, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, recante modifiche all’articolo 219, comma 5, afferente all’etichettatura degli imballaggi;

- all’istituzione del Ministero della transizione ecologica (MiTE) in sostituzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui è stata attribuita anche la

competenza in materia energetica, con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

- ai chiarimenti della Direzione Generale Economia Circolare forniti in data 12 aprile 2021 con nota n. 37259, pubblicata sul sito istituzionale;

- all'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, relativo agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi;

- all'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente,

- al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 recante “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che è intervenuto su diverse disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006;

- al D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che è intervenuto sull'articolo 198-bis.

Alle suddette novità normative si sono affiancate emblematiche criticità applicative che impongono un immediato intervento correttivo, con l'obiettivo di chiarire la portata applicativa delle disposizioni esistenti, nonché di intervenire per assicurare coerenza e coordinamento normativo, garantire un'uniformità di approccio e adeguare la normativa esistente all'evoluto contesto socio-ambientale.

Le principali criticità rilevate dagli *stakeholders* hanno riguardato il sistema di tracciabilità, la responsabilità della gestione dei rifiuti, l'Allegato D recante l'elenco dei rifiuti, duplicazioni della procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, l'obbligo di trasmissione dei dati da parte dei sistemi EPR, la duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti per la comunicazione relativa alle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, refusi riconducibili ai termini “assimilazione” o “assimilati” riferiti ai rifiuti speciali.

Tali osservazioni sono state valutate e prese in considerazione in fase di elaborazione delle proposte.

Il provvedimento in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

L'intervento normativo proposto si pone obiettivi generali e obiettivi specifici.

Con riguardo ai primi, il correttivo è volto a:

- assicurare un coordinamento normativo tra le disposizioni contenute nel Codice dell'Ambiente e tra quest'ultime e quelle nazionali e sovranazionali, nonché una coerenza normativa, anche alla luce delle modifiche e delle abrogazioni che, nel corso degli anni, hanno interessato il D.lgs. 152/2006;

- eliminare disposizioni del D.lgs. 152/2006 o parti di esse superflue, in quanto volte a richiamare norme abrogate, a riportare contenuti già espressi in altri commi o articoli, nonché a prevedere regimi transitori, ad oggi, superati e, pertanto, non più necessari come ad esempio il coordinamento del regime transitorio per tutti i sistemi di EPR;

- garantire una miglior chiarezza normativa, necessaria per una corretta applicazione della norma e, conseguentemente, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, attraverso una migliore specificazione dell'oggetto, del contenuto o/e della portata applicativa della disposizione.

Con riguardo agli obiettivi specifici, invece, l'intervento regolatorio è volto a:

- risolvere dubbi interpretativi sulle procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti conseguenti alle modifiche apportate con il D.lgs. 197/2021, incidendo, in particolare, sull'articolo 265, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 che, oltre a mantenere diverse imprecisioni nei riferimenti normativi, risulta contraddittorio con riguardo al regime applicabile alle attività di trasporto via mare, rispetto a quello applicabile alle attività effettuate a terra in ambito portuale;
- evitare l'improprio utilizzo delle ordinanze *ex* articolo 191 del D.lgs. 152/2006, molto spesso adoperate per la proroga di appalti di servizio di igiene urbana;
- favorire il funzionamento del sistema di responsabilità estesa del produttore, escludendo l'istituzione dei relativi regimi su istanza di parte, al fine di evitare che la costituzione di nuove filiere possa avvenire sulla base di esigenze di singoli produttori, facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori, anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come, ad esempio, per i prodotti alimentari.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'intervento regolatorio, come sopra rappresentato è necessario per assicurare coerenza e coordinamento alle disposizioni normative del d.lgs. n. 152/2006, atteso che le predette criticità derivano, per lo più, dalla presenza nel testo normativo di disposizioni superflue, non coordinate tra loro o non sufficientemente chiare e, l'obiettivo dell'intervento non può essere assicurato con modalità o strumenti diversi. Pertanto, l'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione.

## **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'intervento normativo si propone di garantire l'armonizzazione e l'uniformità delle disposizioni contenute alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, pertanto, si ritiene che non vi siano impatti né economici né sociali né ambientali nei confronti dei destinatari. Tuttavia, l'intervento regolatorio consentirà una migliore applicazione della norma favorendo il superamento di alcune difficoltà operative e interpretative e assicurando un corretto funzionamento del sistema, mediante una migliore delimitazione del suo ambito applicativo.

### **4.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI**

Le PMI attive nel settore dei rifiuti/riciclaggio trarranno beneficio dagli impatti dell'intervento correttivo proposto.

In particolare, lo sviluppo del *business* non potrà che trarre giovamento dalla coerenza e omogeneità del quadro normativo derivante dal presente intervento.

Infatti, pare evidente che una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, l'eliminazione di norme superflue ovvero la specificazione dell'oggetto e del contenuto di altre, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa delle stesse e alle concrete criticità applicative riscontrate, non potrà che avere effetti positivi garantendo una maggiore certezza del diritto, ponendo gli operatori in condizione di valutare e prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta.

In merito agli impatti attesi, si rappresenta che, come già sopra chiarito, il provvedimento in esame non introduce sostanziali innovazioni rispetto al quadro normativo vigente. Ad esempio, in merito all'articolo 182-ter, la modifica introdotta deriva dallo spostamento della disposizione contenuta all'articolo 208, comma 19-bis (comma introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge n. 221/2015), soppresso con l'articolo 4, comma 1, lett. d), dello schema di decreto in argomento, essendo più in linea e coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 182-ter che trattano i rifiuti organici.

Ed ancora, con riferimento alla modifica all'articolo 183, comma 1, lettera b-*sexies*, essa si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. È evidente come la disposizione abbia impatti positivi sui cittadini che effettuano piccoli lavori edili, consentendo agli stessi di poter conferire detti rifiuti ai centri di raccolta comunali che già dispongono degli spazi dedicati ai relativi codici EER, in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*". Pertanto, non si ravvisa alcun impatto derivante dalla disposizione in parola per i gestori dei centri di raccolta.

Infine, in merito alla modifica di cui all'articolo 188-bis, la stessa si è resa necessaria per esigenze di aggiornamento normativo, conseguente, in particolare, all'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il sistema di tracciabilità e sopprime al comma 1 il sistema SISTRI. Inoltre, il comma 3, dell'articolo 6 della citata legge recita "*3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*". Tale ultima disposizione, che istituisce il nuovo sistema di tracciabilità, pone obblighi e oneri a carico dei soggetti obbligati, anch'essi chiaramente individuati. Pertanto, la proposta normativa non introduce nuovi adempimenti operativi, né nuovi oneri per le imprese, rispetto a quanto è già stato oggetto di valutazione nella fase di adozione della norma citata (comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

## **B. Effetti sulla concorrenza**

Le disposizioni dell'intervento correttivo avranno ricadute positive sul corretto funzionamento della leva concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, anche in vista del raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali. Le stesse, infatti, assicurando, tra le altre, coerenza e omogeneità al quadro normativo di settore, non potranno che incidere positivamente sulla fiducia degli operatori e, conseguentemente, sulla nascita di nuovi mercati e di nuovi distretti industriali basati sull'uso sostenibile delle risorse.

In merito agli effetti sulla concorrenza è bene segnalare che il Titolo II della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, ed in particolare gli articoli 219 e 219-bis, incidono anche sulla libera circolazione delle merci e quindi sul mercato interno. A tal fine l'intervento regolatorio proposto è oggetto di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

## **C. Oneri informativi**

L'intervento regolatorio prevede l'introduzione di una serie di misure volte alla semplificazione degli oneri amministrativi e informativi, ad esempio, garantendo un coordinamento con le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni da parte degli operatori del settore, ed ancora prevedendo la trasmissione delle autorizzazioni al RECER, registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero, anziché al catasto al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L'intervento correttivo proposto recepisce, in un unico testo, tutte le modifiche e le integrazioni al D.lgs. 152/2006 che si rendono necessarie alla luce delle modificazioni che con il tempo hanno interessato a livello nazionale la disciplina di settore, nonché al fine di porre rimedio alle criticità riscontrate, negli ultimi anni, nella concreta attuazione delle disposizioni normative in esso contenute.

### **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero della transizione ecologica, per gli aspetti di carattere normativo, i produttori ed importatori dei rifiuti oggetto di responsabilità estesa, i distributori, i Consorzi e i sistemi autonomi di gestione, nonché i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti a qualsiasi titolo e le Autorità nazionali che li vigilano. Inoltre, sono tenuti all'attuazione delle disposizioni tutti gli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi, di pianificazione e al raggiungimento dei target.

#### **5.2 Monitoraggio**

Nella fase di monitoraggio, i principali aspetti a cui prestare attenzione riguardano l'incremento o il decremento del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Il monitoraggio è affidato al Ministero della transizione ecologica mediante il supporto dell'ISPRA.

### **LAVORI PREPARATORI E CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

A seguito della pubblicazione del decreto legislativo n. 116 del 2020 sono pervenute osservazioni da parte di numerosi *stakeholder*, che hanno evidenziato numerose e comuni criticità applicative. Si è, poi, proceduto con l'istituzione di gruppi di lavoro e con la definizione di indirizzi comuni per l'avvio dell'attività volta ad analizzare le suddette osservazioni di cui si è tenuto puntualmente conto nella elaborazione dello schema di decreto. Pertanto, nei lavori preparatori del testo del correttivo che ha visto il coinvolgimento dell'ISPRA e la condivisione dell'Ufficio Legislativo, si è ritenuto di procedere senza ulteriore consultazione pubblica ai fini del non aggravamento del procedimento.

Per completezza di istruttoria sono state, inoltre, esaminate le circolari emanate dal MITE circa le criticità applicative della norma introdotta con il D.lgs. 116/2020, recependone quando necessario i contenuti con specifiche disposizioni. Infine, sono state analizzate le modifiche apportate dai diversi interventi normativi approvati nell'ultimo periodo, sulla cui base si è



proceduto alla riscrittura degli articoli, come ad esempio per l'etichettatura degli imballaggi di cui all'articolo 219, comma 5, che abbisogna di notifica ai sensi della Direttiva 2015/1535. Nel merito, le osservazioni sono pervenute dai seguenti soggetti:

- Organizzazioni di categoria interessate alla materia oggetto del provvedimento:

- A.N.CO. – Associazione Nazionale Concessionari Consorzi
- ANFIMA
- Asso Ambiente
- Circular economy network
- CONAI;
- Confindustria;
- Federalimentare;
- FISE – Unicircular;
- Unirima;
- Utilitalia;

- Istituzioni:

- ARERA;
- ANCI;
- Sistema delle Regioni anche attraverso il tavolo interistituzionale per il tavolo del Programma Nazionale della Gestione dei Rifiuti (PNGR) e la relativa VAS, conclusa a maggio/giugno 2022.

Le principali criticità hanno riguardato il sistema di tracciabilità, la responsabilità della gestione dei rifiuti, l'Allegato D recante l'elenco dei rifiuti, la procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, l'obbligo di trasmissione dei dati da parte dei sistemi EPR, la duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti per la comunicazione relativa alle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, nonché alcuni refusi riconducibili ai termini "assimilazione" o "assimilati" riferiti ai rifiuti speciali.

Tali osservazioni sono state valutate e prese in considerazione in fase di elaborazione delle proposte.

## **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

L'intervento normativo proposto è stato valutato:

- dalla Direzione generale economia circolare del Ministero della transizione ecologica;
- dal Centro Nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare dell'Ispra;
- dall'Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

**AMMINISTRAZIONE PROPONENTE:** Ministero della transizione ecologica

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

L'attuale intervento regolatorio si pone l'obiettivo di garantire coordinamento e coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che, nel corso degli anni, hanno interessato il Codice dell'Ambiente. L'intervento si rende, quindi, necessario anche per risolvere alcune criticità applicative che derivano, per lo più, dalla presenza nel testo normativo di disposizioni superflue, non coordinate tra loro o non sufficientemente chiare.

Il provvedimento in esame è redatto secondo la tecnica della novella legislativa, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117, e contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La revisione della direttiva quadro in materia di rifiuti, direttiva (UE) 2018/851, contenente una serie di disposizioni volte a favorire la transizione verso un modello di economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa, ha imposto importanti modifiche anche alla normativa nazionale di settore e, in particolare, al D.lgs. 152/2006.

Similmente, le disposizioni contenute nella direttiva 2018/852 di revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, elevando il livello degli obiettivi di recupero da perseguire, hanno richiesto l'intervento del legislatore nazionale.

In detta prospettiva, con il recepimento delle suddette direttive, si è intervenuti nella revisione della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2016, n.152 e, in particolare, tra gli altri, sono stati rivisti i temi inerenti alla responsabilità estesa del produttore, alle azioni di prevenzione, alla programmazione nazionale, alla gestione dei rifiuti organici, alla tracciabilità ed i sistemi consortili, mediante l'adozione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.

Nel frattempo, la materia ambientale è stata oggetto anche di altre importanti modifiche normative e chiarimenti; si pensi, ad esempio:

- alla sospensione introdotta dall'art. 15, comma 6, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come sostituito dall'art. 39, comma 1-ter, decreto-legge

22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante modifiche all'articolo 219, comma 5, afferente all'etichettatura degli imballaggi;

- all'istituzione del Ministero della transizione ecologica (MiTE) in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui è stata attribuita anche la competenza in materia energetica, con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

- ai chiarimenti della Direzione Generale Economia Circolare forniti in data 12 aprile 2021 con nota n. 37259, pubblicata sul sito istituzionale;

- all'adozione del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197, relativo agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi;

- all'adozione del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente,

- al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 recante “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che è intervenuto su diverse disposizioni della Parte IV del d.lgs. 152/2006;

- al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che è intervenuto sull'articolo 198-bis.

Alle suddette novità normative si sono affiancate emblematiche criticità applicative che impongono un immediato intervento correttivo, con l'obiettivo di chiarire la portata applicativa delle disposizioni esistenti, nonché di intervenire per assicurare coerenza e coordinamento normativo, assicurare un'uniformità di approccio e adeguare la normativa esistente all'evoluto contesto socio-ambientale.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento correttivo incide sul decreto legislativo 3 aprile 2016, n.152, Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, attraverso la modifica degli articoli 178-*bis*, 178-*ter*, 182-*bis*, 182-*ter*, 183, 184, 184-*ter*, 185, 188, 188-*bis*, 190, 191, 193, 193-*bis*, 195, 197, 205, 208, 211, 214, 214-*ter*, 216, 218, 219, 219-*bis*, 220, 221, 221-*bis*, 222, 223, 224, 225, 230, 232, 237 e 265, nonché dell'Allegato D.

L'intervento incide, altresì, sull'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, attraverso l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 3-*quater*.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non risultano profili di incompatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale, né con quelle degli enti locali. La disciplina recata dal presente provvedimento attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non incide, pertanto, sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Nel caso di specie, non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Allo stato attuale, sulla materia risultano all'esame del Parlamento i seguenti progetti di legge:

- atto Camera n. 1792 – “Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare” - In corso di esame in Commissione dal 7 dicembre 2021;

- atto Senato n. 1133 – “Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini” - In corso di esame in Commissione dal 13 ottobre 2020.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero del conto della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulle modifiche proposte.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano avviate procedure d'infrazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame.

### **3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### **4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la CGUE relativamente al medesimo o analogo oggetto.

### **5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Sono state apportate modifiche e integrazioni alle definizioni vigenti al fine di renderle coerenti con il testo normativo, che di seguito si riportano:

- all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) è stato aggiunto il punto 7 "rifiuti accidentalmente pescati", includendo nelle definizioni dei rifiuti urbani la classificazione contenuta nel d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197, recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE";

- all'articolo 218, comma 1, lett. bb), è stata modificata la definizione di "ritiro" al fine di coordinarla con la definizione dei rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2;

- all'articolo 218, comma 1-bis, nel quale è stato inserito il richiamo della definizione di "regime di responsabilità estesa del produttore" al fine di coordinare la definizione richiamata dalla lettera di cui all'articolo 183, comma 1 lett. g-bis);

### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Alcune disposizioni normative sono state modificate e aggiornate al fine di conformarsi ai riferimenti normativi contenuti nelle direttive europee in materia, in particolare, è stato riportato all'allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte introduttiva (già presente nella formulazione normativa introdotta con il d. lgs. 116/2020) erroneamente esclusa dalla riformulazione effettuata al medesimo

allegato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

### **3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117.

### **4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il provvedimento contiene norme abrogative all'articolo 10 relativamente alle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 116 del 2020, tuttavia riportate all'interno dello schema di decreto legislativo nelle disposizioni contenute nell'articolo 8 rubricato (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*)

### **5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme del provvedimento non producono effetti di interpretazione autentica né introducono norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

### **6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte nelle materie oggetto delle disposizioni del decreto legislativo, anche a carattere integrativo o correttivo.

### **7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento non contiene previsioni di adozione di atti successivi attuativi.

### **8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.